

Ufficio Affari Generali

Fascicolo n. 2018.I.13.3.1

Oggetto: Consulta Permanente Studenti – Regione. Elezione rappresentante dei dottorandi iscritti alle scuole di dottorato

Allegati: nessuno

Tit. 1 Cl. 13 Elezioni e designazioni

IL RETTORE

- Vista** la legge regionale n. 12 del 18 maggio 2016, avente ad oggetto “Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario”;
- Visto** in particolare l’art. 10 della predetta legge, che prevede l’istituzione di una Consulta permanente Studenti-Regione, per garantire il confronto, il dialogo e la partecipazione degli studenti alla realizzazione del sistema di interventi e dei servizi di cui alla stessa legge;
- Tenuto conto** che tra i componenti della predetta Consulta è previsto un rappresentante dei dottorandi iscritti alle scuole di dottorato istituite presso gli atenei campani aderenti alla CRUI e che tale rappresentante è eletto con metodo proporzionale in ciascuno dei predetti atenei in concomitanza con le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche;
- Vista** la DGR 629 del 18.10.2017, con la quale la Giunta regionale ha approvato il Disciplinare che definisce le modalità di funzionamento, i compiti e la durata della Consulta stessa;
- Rilevato** che art. 2 comma 3 del predetto Disciplinare prevede che I membri della Consulta durano in carica tre anni e decadono qualora venga meno il requisito dell’appartenenza;
- Visto** il D.R. n. 673 del 05/09/2018 col quale sono state indette le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche in seno al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio degli studenti di questa Università;
- Ravvista** pertanto la necessità di procedere all’indizione dell’elezione in oggetto, da espletarsi contestualmente alle predette elezioni studentesche di Ateneo, definendo, col presente provvedimento anche la relativa disciplina, in analogia a quanto disposto dal vigente Regolamento Elettorale emanato con D.R. n. 526 del 24/07/2017;

DECRETA

Per i motivi citati in premessa:



Art. 1 – Indizione delle elezioni

E' indetta l'elezione per la designazione di un rappresentante dei dottorandi iscritti alle scuole di dottorato istituite presso l'Ateneo.

Art. 2- Gestore tecnico e Ufficio competente per l'elezione

Le operazioni di voto si svolgono, nel rispetto dei requisiti di segretezza e certezza dell'espressione di voto, in forma elettronica (e-voting). Il gestore tecnico dell'elezione è il dott. Raffaele Esposito, in servizio presso l'Ufficio Segreteria Rettorato.

Il predetto gestore seguirà il procedimento elettorale sulla piattaforma di e-voting nelle fasi di attivazione tecnica del procedimento, di inserimento degli elettorati attivo e passivo e delle candidature, di apertura e chiusura delle operazioni di voto e di estrazione dei dati relativi al conteggio dei voti.

L'Ufficio competente per l'elezione di cui al presente decreto è l'Ufficio Affari Generali, sito in Viale Lincoln n. 5 (Palazzina B) – Caserta.

Art. 3 – Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo spetta ai dottorandi iscritti alle scuole di dottorato il quattordicesimo giorno precedente la data fissata per l'elezione.

2. L'elettorato passivo spetta ai dottorandi iscritti alle scuole di dottorato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature.

3. Entro dieci giorni dalla data di emanazione del provvedimento di indizione delle elezioni delle rappresentanze in seno al Consiglio degli Studenti, l'ufficio competente provvede alla pubblicazione sul sito internet di Ateneo degli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo.

4. Eventuali errori o omissioni nella composizione dell'elettorato attivo vanno segnalati all'ufficio competente entro tre giorni lavorativi dalla data della pubblicazione delle stesse liste. Le eventuali modifiche devono essere pubblicate entro cinque giorni dalla segnalazione.

Art. 4 – Presentazione delle candidature

1. Le candidature devono essere contenute in liste corredate da dichiarazioni di candidatura individuali di ciascun candidato. Ciascuna lista deve contenere almeno due candidati e al massimo quattro.

2. Ciascuna lista, con le relative dichiarazioni di candidatura, deve essere presentata all'ufficio competente - entro le ore 12:00 del 01/10/2018 - da un dottorando munito di elettorato attivo e non candidato in alcuna lista.

3. Ciascuna lista deve essere sostenuta dalle firme di cinque iscritti ai dottorati di ricerca.

I firmatari devono godere dell'elettorato attivo e non essere candidati in nessuna lista.

5. I termini per l'appoggio alle liste sono fissati a sette giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine di presentazione delle stesse.

Le firme devono essere apposte – dalle ore 9.00 alle 15.00 - presso l'ufficio competente, alla presenza di un'unità di personale dell'ufficio stesso.

Ciascun dottorando può appoggiare la presentazione di una sola lista.

6. Ciascuno studente può presentare la propria candidatura in un'unica lista, a pena di esclusione da tutte le liste della medesima elezione.

7. Ogni lista deve essere contrassegnata da un simbolo e da una denominazione.

Art. 5 – Verifica delle liste e delle candidature – Ricorsi

1. Nei sette giorni successivi alla scadenza del termine per l'apposizione delle firme di sostegno, la commissione elettorale centrale procede alla verifica delle liste e delle relative firme di sostegno, assegnando un numero ad ogni lista ammessa secondo l'ordine di presentazione.

2. Successivamente al controllo la commissione elettorale centrale trasmette il verbale e le liste dei candidati validamente presentate all'ufficio competente. L'elenco delle liste ammesse è pubblicato sul sito internet di Ateneo.

3. Eventuali ricorsi vanno presentati alla commissione elettorale centrale, e comunicati al Rettore, entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione dell'atto contestato. La decisione avviene entro tre giorni lavorativi dalla presentazione del ricorso.

Art. 6 – Data, orario e modalità delle votazioni

Le votazioni avranno luogo i giorni 14 e 15 novembre dalle ore 8.30 alle ore 16:00 presso i medesimi seggi elettorali costituiti con successivo provvedimento del Direttore Generale per le elezioni studentesche relative al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio degli Studenti. Saranno ammessi a votare esclusivamente coloro che risulteranno inseriti negli elenchi degli aventi diritto al voto, muniti di valido documento di riconoscimento.

L'elettore esprimerà il proprio voto attraverso una postazione elettronica appositamente allestita presso il seggio. Le credenziali per l'accesso al sistema, unitamente alle istruzioni sulle modalità di espressione del voto, saranno preventivamente fornite a ciascun elettore.

Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza.

Art. 7 – Proclamazione

1. La commissione elettorale centrale procede alla proclamazione dell'eletto attraverso la procedura di cui all'art. 11, co. 2 del Regolamento Elettorale.

2. Eventuali ricorsi vanno presentati alla commissione elettorale centrale, e comunicati al Rettore, entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione dell'atto contestato. La decisione avviene entro sette giorni lavorativi dalla presentazione del ricorso.

3. Trascorso inutilmente il termine per la presentazione di ricorsi avverso la proclamazione ovvero quando siano stati decisi i ricorsi proposti, il nominativo del proclamato eletto sarà comunicato alla Regione e pubblicato sul sito web di Ateneo.

Art. 8 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente decreto si rinvia alle disposizioni regolamentari emanate con D.R. n. 526 del 24/07/2017.

Caserta, 5 SET 2018

IL RETTORE
f.to Prof. Giuseppe Paolisso